



COMUNE DI TAORMINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 Ottobre 2021
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

COMUNICATO

La Commissione Straordinaria di Liquidazione, con la delibera n. 14 del 6 giugno 2022, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti, ha proposto all'Amministrazione Comunale di Taormina l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.

L'importo dei debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute (ad oggi accertate sono 245) è stato attualmente quantificato in € 65.223.717,07, a cui vanno aggiunte 30 domande tardive per un importo di € 1.455.272,20, per un totale complessivo di € 66.678.989,27 (importo che la Commissione ritiene, comunque, ancora suscettibili di lievi variazioni in base alle integrazioni documentali che continuano a pervenire).

Si tratta di un passaggio di grande importanza nella definizione delle procedure di dissesto del Comune di Taormina.

La procedura semplificata, prevista dall'articolo 258 del Testo Unico degli Enti locali, è un istituto che si può considerare analogo a quello del concordato preventivo, in quanto dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dell'intero debito.

Il Comune, nel caso di accettazione, è tenuto a mettere a disposizione della liquidazione le risorse necessarie a garantire il pagamento delle transazioni nella percentuale consentita dalla norma.

A tal fine, propone, individualmente ai creditori compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero, la transazione da accettare, entro un termine prefissato.

Ricevuta l'accettazione, provvede al pagamento nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla conoscenza dell'accettazione, accantonando l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione.

Detto accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

La Commissione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, potrà definire le pretese dei creditori, compreso l'erario, pagando mediamente la metà del dovuto.

“L'applicazione di detta procedura – si legge nella deliberazione n.13/SEZAUT/2012/FGR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”.

Taormina, 6 giugno 2022

LA COMMISSIONE